

**Risposta n. 106/2026**

***OGGETTO: Addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – Applicabilità ad una pensione pubblica corrisposta dall'INPS ad un soggetto fiscalmente residente nel Granducato di Lussemburgo – Articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e Convenzione tra l'Italia e il Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia d'imposta sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscali, fatta a Lussemburgo il 3 giugno 1981 e ratificata con legge 14 agosto 1982, n. 747***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

**QUESITO**

Il Signor \_\_\_\_\_ (di seguito, anche "Istante" o "Contribuente") dichiara di essere fiscalmente residente nel Granducato di Lussemburgo dal periodo d'imposta X e di percepire dall'INPS una pensione pubblica, derivante da lavoro svolto presso una pubblica amministrazione italiana, a decorrere dall'anno X+4.

Il Contribuente riferisce che tale pensione è legittimamente assoggettata all'imposta sul reddito delle persone fisiche ("IRPEF") nello Stato italiano, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione tra l'Italia e il Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscali, fatta a Lussemburgo il 3 giugno 1981 e ratificata in Italia con legge 14 agosto 1982, n. 747 (di seguito, anche "Convenzione" o "Trattato internazionale").

Oltre all'IRPEF, l'INPS applica sulla pensione dell'Istante anche le relative addizionali regionale e comunale, sulla scorta della Risoluzione dell'Agenzia delle entrate 21 settembre 2007, n. 261/E.

Premessa tale fattispecie, il Contribuente chiede di chiarire se tali addizionali possano essere effettivamente applicate sulla propria pensione, o se invece non siano dovute.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'Istante ritiene di non essere tenuto al pagamento delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF per le ragioni di seguito esposte.

In primo luogo, sostiene che le addizionali avrebbero natura di tributi propri derivati degli enti territoriali, finalizzati a finanziare le funzioni e i servizi che gli enti locali rendono ai soggetti stabilmente inseriti nel territorio. Sul punto, rinvia ai chiarimenti resi dalla Corte costituzionale, secondo cui i tributi regionali e comunali presuppongono un collegamento territoriale sostanziale tra contribuente ed ente impositore, coerente con le funzioni finanziate. Un tale collegamento sarebbe

assente nel caso in esame, posto che il Contribuente è fiscalmente residente all'estero, non risulta iscritto nelle anagrafi della popolazione residente di alcun Comune italiano e non presenta alcun radicamento territoriale idoneo a giustificare la partecipazione al finanziamento della spesa locale.

In secondo luogo, l'Istante afferma che la giurisprudenza di legittimità avrebbe chiarito che il principio di capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione richiede che l'imposizione sia ragionevolmente correlata a una situazione economicamente rilevante e territorialmente giustificata, e inoltre che i tributi locali devono presentare un nesso effettivo con il territorio dell'ente impositore. L'applicazione delle addizionali regionale e comunale a un soggetto fiscalmente residente all'estero comporterebbe un'imposizione priva di correlazione con servizi, benefici o utilità locali, in contrasto con i principi costituzionali.

L'Istante sostiene, inoltre, che l'articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione attribuirebbe all'Italia la potestà impositiva sulle pensioni pubbliche ai fini delle imposte sul reddito, senza disciplinare un'estensione ai tributi locali. Secondo la giurisprudenza di legittimità le norme convenzionali non sono suscettibili di applicazione analogica o estensiva. Pertanto, la legittimazione dell'Italia ad applicare l'IRPEF non potrebbe automaticamente estendersi alle addizionali, che rispondono a una diversa *ratio* e a un diverso presupposto impositivo.

Infine, il Contribuente ritiene che la citata Risoluzione n. 261/E del 2007 avrebbe portata limitata, limitandosi a fornire indicazioni operative sull'aliquota dell'addizionale comunale applicabile ai soggetti non residenti, senza affrontare il tema della debenza

sostanziale delle addizionali da parte dei non residenti e senza valutare l'impatto delle Convenzioni contro le doppie imposizioni e della giurisprudenza richiamata dall'Istante.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In via preliminare, si precisa che la determinazione della residenza dei contribuenti esula dall'istituto dell'interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, poiché richiede una verifica di elementi fattuali possibile solo in sede di accertamento (cfr. Circolare dell'Agenzia delle entrate 1° aprile 2016, n. 9/E).

Il parere che segue, pertanto, verrà reso nell'assunto, non verificabile in questa sede, che l'Istante sia effettivamente residente nel Granducato di Lussemburgo.

Sempre in via preliminare, si precisa che il seguente parere non ha a oggetto l'individuazione della disposizione della Convenzione cui è effettivamente riconducibile la pensione percepita dall'Istante, non essendo oggetto di quesito nell'istanza di interpello e non ravvisandosi, peraltro, impatti sostanziali sulla ripartizione del potere impositivo.

Le pensioni corrisposte a fronte di un'attività di lavoro dipendente prestata per una pubblica amministrazione, infatti, paiono astrattamente riconducibili nell'ambito dell'articolo 19, paragrafo 2, della Convenzione che, ad ogni modo, attribuisce potestà impositiva esclusiva allo Stato della fonte nel caso di percettore che abbia la nazionalità di tale Stato pur essendo residente nell'altro.

La seguente risposta, pertanto, è resa nell'assunto che la pensione in esame sia effettivamente assoggettata a imposizione esclusiva in Italia ai sensi del Trattato internazionale.

Tanto premesso, l'Istante chiede di chiarire se la sua pensione sia effettivamente assoggettabile, oltre che all'IRPEF, anche alla relativa addizionale regionale e addizionale comunale.

L'addizionale regionale e l'addizionale comunale all'IRPEF sono disciplinate, rispettivamente, dall'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Entrambe le addizionali sono calcolate sul reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e devono essere assolte se per l'anno di riferimento risulta dovuta tale imposta, indipendentemente dalla residenza in Italia o all'estero del soggetto passivo.

In particolare, le addizionali devono essere versate, rispettivamente, alla Regione e al Comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le persone fisiche non residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui hanno prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato.

Come desumibile dalla Risoluzione 21 settembre 2007, n. 261/E, citata dallo stesso Istante, nel caso in cui l'unico reddito di fonte italiana di un contribuente non residente sia costituito da una pensione, il Comune italiano in cui si considera prodotto tale reddito e, quindi, in cui il contribuente ha il domicilio fiscale, coincide con quello in cui è ubicata la sede legale dell'Istituto previdenziale erogante.

È, quindi, a tale luogo che occorre fare riferimento per la determinazione degli enti locali a favore dei quali effettuare i versamenti e delle aliquote delle addizionali.

Le addizionali devono essere riscosse dall'Istituto previdenziale, in qualità di sostituto d'imposta, con le modalità previste dall'articolo 23 del citato d.P.R. n. 600/1973.

In base alla normativa italiana, pertanto, il Contribuente, tenuto al versamento dell'IRPEF sulla propria pensione italiana, dovrà corrispondere anche le relative addizionali regionale e comunale, le quali saranno riscosse dall'INPS in qualità di sostituto d'imposta.

Tale conclusione non può essere oggetto di diversa valutazione in sede di interpello, la cui funzione consulenziale, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212/2000, è limitata all'interpretazione di disposizioni tributarie rispetto alle quali sussiste un dubbio interpretativo che generi obiettiva incertezza, ma non può estendersi alla valutazione della conformità di tali disposizioni con l'ordinamento costituzionale o l'orientamento giurisprudenziale di legittimità.

Inoltre, per quanto attiene alla Convenzione con il Lussemburgo si osserva quanto segue.

L'elenco delle imposte italiane per le quali trova applicazione la Convenzione è contenuto nell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del Trattato internazionale, firmato, come anticipato, il 3 giugno 1981, ossia in data antecedente rispetto all'istituzione delle addizionali regionale e comunale.

Tale elenco, anche a seguito dell'aggiornamento operato dagli Stati contraenti nel 2012 (con Protocollo sottoscritto il 21 giugno 2012 e ratificato in Italia con legge 3 ottobre 2014, n. 150), non menziona le addizionali regionale e comunale all'IRPEF.

Tali addizionali sono, pertanto, escluse dall'ambito applicativo della Convenzione e la potestà impositiva italiana sulle stesse non è determinata dalle disposizioni pattizie.

L'INPS, quindi, è tenuto ad applicare le ritenute corrispondenti alle suddette addizionali non già in applicazione del Trattato internazionale, ma ai sensi della vigente normativa italiana come sopra descritta.

**firma su delega del Direttore Centrale  
atto di delega prot. R.I. 5341 del 10.04.2026**

**IL CAPO SETTORE  
(firmato digitalmente)**